



COMUNE DI ARSAGO SEPRIO

PROVINCIA DI VARESE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SALDO ANNO 2012

Arsago Seprio, Novembre 2012

Gentile Signora, Egregio Signore,
dall'anno 2012 è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria. Con questa comunicazione l'Amministrazione Comunale vuole fornire un supporto per aiutarla ad applicare correttamente l'I.M.U. per l'anno in corso:

SOGGETTI D'IMPOSTA

L'imposta municipale propria deve essere pagata:

- Dai proprietari dei fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello stato;
- Dai titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
- Dai concessionari nel caso di concessione su aree demaniali;
- Dai locatari nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
- Dai locatari nel caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

ALIQUEUTE

Il versamento del saldo dell'imposta (17/12/2012) dovrà essere effettuato tenendo conto delle aliquote stabilite dal Comune di Arsago Seprio con deliberazione di Consiglio Comunale n 17 dell'11/06/2012, che sono:

- Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (compresi i fabbricati rurali per uso abitativo) e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per categoria:
4,00 per mille
- Per gli altri immobili, a prescindere dal fatto che siano o meno dati in locazione e per quelli accatastati per uso commerciale:
8,10 per mille
- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale:
2,00 per mille

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'IMU **per i fabbricati** è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi della legge L.662 del 23/12/1996.

La rendita catastale deve essere rivalutata del 5 per cento e all'importo così determinato vanno applicati i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; (istituti di credito, cambio e assicurazione);
- 60 per gli altri fabbricati classificati nel gruppo catastale D; il moltiplicatore è elevato a 65 dal 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

I terreni agricoli siti nel Comune di Arsago Seprio sono esenti dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in quanto ricadenti nelle aree montane e di collina previste dalla Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - n. 9 del 14.06.1993.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

PIANO REGOLATORE E PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALORI AREE EDIFICABILI

Con deliberazione di Consiglio Comunale n 13 del 17/04/2012 è stato approvato definitivamente il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT).

Per il versamento dell'acconto dell'imposta i contribuenti sono stati invitati ad effettuare il calcolo di quanto dovuto tenendo conto delle zone omogenee previste dal Piano Regolatore Generale (PRG) precedente.

A tal scopo erano stati fissati, **in via indicativa** (ai fini del potere di accertamento del Comune), i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili distinte per zone omogenee di PRG.

Per l'anno 2012 i valori previsti per l'anno 2011 sono rivalutati in base alla variazione percentuale annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'incremento subito dall'indice ISTAT nel mese di gennaio 2012 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente è stato del 3,2%. Pertanto i nuovi valori **DA UTILIZZARSI PER I PRIMI QUATTRO MESI DELL'ANNO** sono i seguenti:

ZONA Come delimitata dal PRG precedentemente in vigore	VALORE VENALE per mq.
Zona A1 – di interesse storico artistico ambientale *	€. 73,92
Zona B1 – residenziale intensiva di completamento	€. 60,50
Zona B2 – residenziale intensiva, in attuazione di piano di lottizzazione approvato	€. 53,57
Zona C1 – residenziale semi-intensiva di completamento	€. 58,04
Zona C2 – residenziale estensiva di espansione, in attuazione di piani di lottizzazione approvati	€. 33,59
Zona C4 – residenziale estensiva di completamento	€. 50,96
Zona C4bis – residenziale estensiva di completamento con obbligo di piano attuativo	€. 43,68
Zona C5 – residenziale a verde privato	€. 21,86
Zona D2 – per le attività produttive di completamento	€. 60,50
Zona D3 – per le attività produttive di espansione con obbligo di piano di lottizzazione	€. 47,04
Zona D4 – per le attività commerciali e direzionali	€. 109,22
Zona F – area a standards	€. 10,08
Zona C6 – Zona residenziale estensiva a villini	€. 38,06

* Edificabilità solo su lotti ineditati e con densità di mc.2/mq.

Con l'introduzione del nuovo PGT si è provveduto a determinare i nuovi valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili distinte per zone omogenee, come indicato nella seguente tabella.

ATTENZIONE I VALORI SOTTO INDICATI DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA A PARTIRE DA MAGGIO 2012

ZONA Come delimitata dal PGT entrato in vigore nel corso del 2012	VALORE VENALE per mq.
Zona A – Nucleo di antica formazione	€. 123,00
Zona B1a – Aree semicentrali	€. 111,00
Zona B2a – Aree caratterizzate da un tessuto prevalentemente compatto	€. 85,00
Zona B2b – Aree caratterizzate da un tessuto prevalentemente rado	€. 64,00
Zona B3 – Aree a ville e verde privato	€. 21,00
Zona C – Aree di completamento del tessuto consolidato	€. 55,00
Zona D1a – Comparti produttivi omogenei	€. 94,00
Zona D1b – Insediamenti produttivi isolati o in trasformazione	€. 102,00
Zona D2 – Insediamenti per la produzione terziaria di servizi e impianti di distribuzione del carburante	€. 145,00
Aree adibite a servizi e spazi pubblici o privati di uso pubblico	€. 26,00
Aree sportive private	€. 7,00
Ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano:	
1 Residenziale	€. 47,00
2 Residenziale	€. 47,00
3 A Residenziale	€. 47,00
3 B Residenziale	€. 47,00
4 Residenziale	€. 43,00
5 A Residenziale	€. 47,00
5 B Produttivo	€. 51,00
5 C a Standard	€. 34,00
6 Terziario	€. 77,00

Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello sopra indicato, l'ufficio preposto si limita a verificare la corrispondenza tra dichiarato e versato.

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protrato il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE COMUNALE

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

E' equiparata all'abitazione principale l'abitazione posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è risultato assegnatario della casa coniugale.

Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (è richiesta l'iscrizione all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - AIRE).

Si considerano abitazione principale, ai fini della sola detrazione di euro 200,00, le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente :

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci

assegnatari;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU.

RIDUZIONE IMPOSTA

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico (art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42)
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ESENZIONE IMPOSTA

- Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011).
- Sono altresì esenti gli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo n. 504/1992.
In merito all'esenzione prevista alla lettera i), comma 1, dell'art. 7 del D.lgs 504/1992, concernente gli immobili di proprietà di enti non commerciali, si precisa che l'esenzione si applica sia che gli immobili siano utilizzati dagli enti in questione, sia che gli stessi siano concessi in uso gratuito o comodato ad altri soggetti sempre per le finalità di cui alla norma sopra citata
- Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b) si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
- i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,)
- le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'esenzione come terreno agricolo, per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale (art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 446/1997)
La domanda deve essere presentata, entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.

Le esenzioni sopra indicate spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ESEMPI DI CALCOLO DELL'IMPOSTA

Determinata la base imponibile secondo la formula

$$\text{RENDITA CATASTALE} \times 1,05 \times \text{MULTIPLICATORE} = \text{IMPONIBILE}$$

si applica la relativa aliquota e si detraggono le eventuali detrazioni come illustrato nei seguenti esempi relativi a fabbricati ad uso abitativo (il moltiplicatore nei seguenti esempi è 160):

UNICO PROPRIETARIO (senza figli) ABITAZIONE PRINCIPALE

	RENDITA	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA LORDA	ACCONTO	SALDO
ABITAZIONE	1.000,00	168.000,00	0,4	672,00		
PERTINENZA	100,00	16.800,00	0,4	67,20		
				739,20		
DETRAZIONE				200,00		
IMPOSTA NETTA				539,20	269,60	269,60

UNICO PROPRIETARIO (due figli fino a 26 anni) ABITAZIONE PRINCIPALE

	RENDITA	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA LORDA	ACCONTO	SALDO
ABITAZIONE	1.000,00	168.000,00	0,4	672,00		
PERTINENZA	100,00	16.800,00	0,4	67,20		
				739,20		
DETRAZIONE				200,00		
ULTERIORE DETRAZIONE				100,00		
IMPOSTA NETTA				439,20	219,60	219,60

UNICO PROPRIETARIO ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI

(per le aree edificabili il valore è quello di mercato)

	RENDITA	BASE IMPONIBILE	ALIQUOTA	IMPOSTA LORDA	ACCONTO 0,76%	SALDO
ABITAZIONE	1.000,00	168.000,00	0,81	1360,80	638,40	722,40
PERTINENZA	100,00	16.800,00	0,81	136,08	63,84	72,24
AREA EDIFICABILE		100.000,00	0,81	810,00	380,00	430,00
				2306,88	1082,24	1224,64
ACCONTO QUOTA COMUNE SU ALTRI FABBRICATI					351,12	
ACCONTO QUOTA STATO SU ALTRI FABBRICATI					351,12	
ACCONTO QUOTA COMUNE SU AREA FABBRICABILE					190,00	
ACCONTO QUOTA STATO SU AREA FABBRICABILE					190,00	
SALDO QUOTA COMUNE SU ALTRI FABBRICATI						443,52
SALDO QUOTA STATO SU ALTRI FABBRICATI						351,12
SALDO QUOTA COMUNE SU AREA FABBRICABILE						240,00
SALDO QUOTA STATO SU AREA FABBRICABILE						190,00

L'imposta dovuta per altri fabbricati ed aree fabbricabili é destinata in parte al comune e in parte allo stato. Nella determinazione dell'acconto di giugno il calcolo dell'imposta é stato effettuato sulla base dell'aliquota ordinaria del 0,76% (7,6 per mille) prevista dalla normativa e divisa in parti uguali tra comune e stato. Il comune ha poi stabilito che l'aliquota relativa ai fabbricati diversi da abitazione principale e relative pertinenze e per le aree edificabili fosse determinata nella misura dello 0,81% (8,1 per mille) . Pertanto nella determinazione del saldo occorre rideterminare l'imposta dovuta per l'intero anno utilizzando l'aliquota dell'8,1 per mille, togliere quanto versato in acconto e la differenza ottenuta dividerla tra stato e comune con l'accortezza che la quota dovuta allo stato resta sempre pari all'imposta calcolata al 7,6 per mille. In sintesi, la quota dello stato da versarsi in saldo é uguale a quella versata per l'acconto, ovviamente in assenza di modifiche della propria situazione patrimoniale, mentre al comune va tutto l'incremento dell'aliquota.

VERSAMENTI

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2012 deve essere effettuato nei seguenti termini:

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1° ACCONTO: entro il 18 giugno (pari al 33% dell'imposta dovuta determinata utilizzando aliquote e detrazioni base)

2° ACCONTO: entro il 17 settembre (pari al 33% dell'imposta dovuta determinata utilizzando aliquote e detrazioni base)

SALDO: entro i 17 dicembre (saldo a conguaglio sulle precedenti rate, determinato utilizzando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune).

in alternativa:

ACCONTO: entro il 18 giugno (pari al 50% dell'imposta dovuta determinata utilizzando le aliquote e le detrazioni base)

SALDO: entro i 17 dicembre (saldo a conguaglio su quanto versato in acconto, determinato utilizzando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune).

ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI

ACCONTO: entro il 18 giugno (pari al 50% dell'imposta dovuta determinata utilizzando le aliquote e le detrazioni base)

SALDO: entro il 17 dicembre (saldo a conguaglio su quanto versato in acconto, determinato utilizzando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune).

FABBRICATI RURALI

ACCONTO: entro il 18 giugno (pari al 30% dell'imposta dovuta determinata utilizzando le aliquote e le detrazioni base)

SALDO: entro il 17 dicembre (saldo a conguaglio su quanto versato in acconto, determinato utilizzando le aliquote e le detrazioni approvate dal Comune).

MODALITA' VERSAMENTO

Secondo l'articolo 13, comma 12, del decreto legge n. 201 il versamento dell'imposta è effettuato **esclusivamente tramite modello F24**

Sono istituiti i seguenti codici tributo:

"3912" - denominato: "IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE";

"3913" - denominato "IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE";

"3914" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - COMUNE";

"3915" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per i terreni - STATO";

"3916" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE";

"3917" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO";

"3918" - denominato: "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE";

"3919" - denominato "IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO";

"3923" - denominato "IMU - imposta municipale propria - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE";

"3924" - denominato "IMU - imposta municipale propria - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE".

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni:

· nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it ;

· nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;

· nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

· nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

· nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

RAVVEDIMENTO OPEROSO – TARDIVI VERSAMENTI

Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'IMU entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.

Sanzioni e interessi:

- Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo.
- Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo.
- Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 2,5% annuo.
- Oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, è possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.

Sanzioni ed interessi vanno sommati all'importo dovuto per gli immobili, barrando la casella "Ravvedimento".

Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'ufficio l'avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.

Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione

ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con in decreto di cui all'articolo 9, comma6, del D. Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Per quanto riguarda gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012 al 31 agosto 2012, la dichiarazione potrà essere presentata entro il 30 novembre 2012.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA AI CONTRIBUENTI

1) Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi a:

UFFICIO TRIBUTI presso palazzo municipale
Piazza XXV Aprile 1
21010 ARSAGO SEPRIO (VA)

Telefono. 0331 299941 - 39

Fax n. 0331 769540

Posta elettronica: tributi@comune.arsagoseprio.va.it

Orari di apertura al pubblico per IMU:	lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00 giovedì dalle ore 17:00 alle ore 18:30 Sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30 (solo su appuntamento)
--	--

Al fine di evitare lunghe ed inutili code allo sportello, si avvisano i signori contribuenti che hanno usufruito del servizio predisposto dal Comune per il calcolo dell'acconto dell'imposta municipale propria, che l'Ufficio Tributi sta predisponendo tutti gli atti necessari al calcolo del saldo dell'imposta e provvederà a chiamare i contribuenti interessati una volta pronti i conteggi.

Pertanto, appena i conteggi saranno pronti sarete contattati per il ritiro. In caso di irreperibilità o mancato avviso telefonico il modello di pagamento F24 compilato potrà essere ritirato presso l'Ufficio Tributi a far data dal 10/12/2012.

Si informa, inoltre che accedendo al sito www.comune.arsagoseprio.va.it, nella sezione servizi on-line, saranno disponibili dal 15 novembre 2012 le funzioni:

A) Calcolo dell'imposta municipale propria riservato (Sportello IMU) saldo

Con lo sportello virtuale viene data la possibilità all'utente di calcolare "on-line" l'imposta municipale propria da versare.

Il servizio, a seguito dell'identificazione da parte dell'utente consente di:

- ✓ consultare i dati degli immobili posseduti, così come registrarli nelle banche dati dell'Ente e senza quindi chiederne la digitazione;
- ✓ controllare gli immobili riportati con quelli in proprio possesso, garantendo quindi la certezza dei dati, oltre che delle regole di calcolo dell'imposta stabilite dal Comune (aliquote, detrazioni, riduzioni...);
- ✓ modificare eventualmente i dati degli immobili o aggiungerne di nuovi;
- ✓ consultare i dati dei propri versamenti eseguiti negli anni precedenti;
- ✓ eseguire il calcolo dell'imposta con i relativi dettagli;
- ✓ ottenere una stampa riepilogativa utile per la compilazione del modello di pagamento;
- ✓ ottenere una stampa del modello F24 precompilato.

(per l'identificazione richiedere utente e password all'Ufficio Tributi.

B) Calcolo dell'imposta municipale propria (Calcolo IMU)

Oltre a quanto previsto dal servizio di "Calcolo dell'imposta municipale propria riservato", è data la possibilità di calcolare "on-line" l'imposta da versare per un determinato anno, senza digitare la password: in questo caso, è l'utente che registra i dati relativi ai propri immobili ed effettua il calcolo dell'imposta complessivamente dovuta.

Egli può inoltre ottenere una stampa riepilogativa, utile per la compilazione del modello di pagamento o stampare direttamente il modello F24 precompilato.

Con l'occasione voglia gradire i nostri più cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio Tributi

(Zarini Roberto)